

TI_GERICHTE 11.2000.48 vom 9. März 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-03-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.48

FR: TI_GERICHTE 11.2000.48 du 9 mars 2001

IT: TI_GERICHTE 11.2000.48 del 9 marzo 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Nelle osservazioni all'appello l'istante contesta la ricevibilità del gravame, poiché il convenuto avrebbe impugnato i considerandi della sentenza impugnata anziché il dispositivo. La censura non manca di temerarietà, ove appena si consideri che l'interessato, pur definendoli impropriamente "considerandi", manifesta in modo inequivocabile la volontà di appellare i dispositivi n. 1, 2 e 3 della sentenza del Pretore, citandone testualmente il contenuto (appello, pag. 2 nel mezzo). Ciò premesso, nulla osta sotto questo profilo all'esame del ricorso nel merito.

E. 2

L'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori deve avvenire entro tre mesi dal compimento dell'opera (art. 839 cpv. 2 CC). Per salvaguardare il termine, perentorio, basta un'iscrizione provvisoria a norma degli art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2^a edizione, pag. 214 n. 739), sulla quale il giudice statuisce con procedura sommaria (art. 961 cpv. 3 CC) di camera di consiglio (art. 4 n. 19 LAC e 361 segg. CPC). Questi stabilisce la durata e gli effetti dell'iscrizione e fissa, se occorre – ma secondo giurisprudenza ciò deve costituire la regola (DTF 101 II 76 consid. 4) – un termine per chiedere giudizialmente l'iscrizione definitiva (art. 961 cpv. 3 CC). La durata del termine deve essere annotata nel registro fondiario (DTF 112 II 498 consid. 2) e il rispetto della scadenza va controllato d'ufficio (DTF 89 II 310 in alto). Ove il termine decorra infruttuoso, l'ufficiale dei registri cancella di propria iniziativa l'iscrizione provvisoria (art. 76 cpv. 1 RRF).

E. 3

In concreto il Pretore, come detto, ha assegnato all'istante un termine di trenta giorni per promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'iscrizione provvisoria sarebbe stata cancellata. Ora, l'art. 290 lett. b CPC prevede che le sentenze appellabili sono esecutive dal giorno successivo a quello in cui è scaduto il termine per impugnarle. I giudizi emanati nel quadro di una procedura di camera di consiglio divengono esecutivi, perciò, il giorno dopo la scadenza dei dieci giorni utili per presentare l'appello (art. 370 cpv. 2 CPC). Se è introdotto ricorso, la decisione acquisisce ugualmente carattere esecutivo dopo la decorrenza del termine di ricorso, salvo che all'appello sia conferito effetto sospensivo (art. 370 cpv. 3 CPC; cfr. anche Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 14 pag. 12). Nella fattispecie all'appello non è stato conferito effetto sospensivo, per altro nemmeno richiesto, sicché la sentenza

impugnata, giunta all'appellante il 18 aprile 2000 (memoriale, pag. 3 nel mezzo), è divenuta esecutiva il 29 aprile 2000. Ne discende che l'iscrizione provvisoria decretata senza contraddittorio il 5 marzo 1998 è decaduta il 29 maggio 2000, una volta decorso infruttuoso il termine di trenta giorni per intentare la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. L'azione introdotta il 16 giugno successivo risulta dunque tardiva.

E. 4

Né giova all'istante sostenere che il Pretore le ha ritornato, siccome prematura, una petizione da essa presentata il 31 marzo 2000, prima ancora che fosse emanato il decreto sull'iscrizione provvisoria (lettera del 5 luglio 2000 al Pretore, pag. 1 in basso). Essa non pretende che, così facendo, il Pretore avrebbe violato i suoi diritti di parte o sarebbe caduto in un diniego di giustizia. Tale petizione non può quindi considerarsi validamente introdotta. D'altro lato è possibile che l'ipoteca provvisoria non sia ancora stata materialmente radiata dal registro fondiario e che fino all'emanazione del giudizio odierno l'istante fosse ancora abilitata a chiedere il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello. Se non che, con l'emanazione della presente sentenza viene meno ogni facoltà di ottenere tale beneficio e nulla può ormai ostare all'esecutività del giudizio impugnato. Il che rende senza interesse giuridico appurare se – qualora l'istante avesse promosso azione di merito nel termine di trenta giorni o il ricorso avesse ottenuto effetto sospensivo – l'appello sarebbe stato provvisto di buon diritto. Se ne conclude che la causa, priva d'interesse pratico e attuale, dev'essere stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC).

E. 5

Gli oneri processuali d'appello, divenuto senza oggetto, andrebbero attribuiti tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 72 PC per analogia), a meno che la mancanza d'interesse non sia imputabile al comportamento della parte medesima. In concreto la decadenza della procedura si riconduce proprio al fatto che l'istante ha lasciato trascorrere il termine assegnato dal Pretore senza proporre azione di merito né postulare il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello, ciò che ha provocato l'estinzione dell'iscrizione provvisoria (cfr. DTF 123 III 331 consid. 2). Essa deve quindi sopportare gli oneri processuali inutilmente cagionati e rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili. Tanto più che, secondo giurisprudenza, quando l'azione volta all'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale non è validamente promossa – com'è appunto il caso in concreto – gli oneri processuali sono per principio da addebitare all'artigiano o all'imprenditore, a prescindere dal buon fondamento della domanda intesa all'iscrizione provvisoria (Schumacher, op. cit., pag. 221 n. 761 in fine). La tassa di giustizia deve nondimeno essere adeguatamente ridotta, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG).

E. 6

Anche le spese e le ripetibili di primo grado dovrebbero essere poste a carico dell'artigiano o dell'imprenditore che non ha intentato l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (Rep. 1996 pag. 177 consid. 7). Per evitare al giudice di dover riconsiderare gli oneri della decisione d'iscrizione provvisoria alla luce di tale circostanza, Schumacher propone di porre sin dall'inizio – almeno di regola – le spese e le ripetibili della procedura d'iscrizione provvisoria a carico dell'istante, riservato un diverso riparto nella sentenza d'iscrizione definitiva (op. cit., pag. 222 n. 763; cfr. anche DTF 110 Ia 98). Non incombe tuttavia a questa Camera decidere, senza che il Pretore sia stato chiamato a statuire come autorità di

primo grado, se e come debba essere modificato il dispositivo sulle spese e le ripetibili della decisione impugnata in esito alla sopravvenuta decadenza dell'iscrizione provvisoria. Lo stesso appellante del resto, nella citata lettera del 9 giugno 2000 al Pretore, ha prospettato la cancellazione dell'ipoteca legale dal registro fondiario, ma non ha chiesto un nuovo sindacato in materia di spese e ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse giuridico per decadenza dell'iscrizione provvisoria formante oggetto del giudizio impugnato e la causa è stralciata dai ruoli. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 350.– b) spese fr. 50.– fr. 400.– da anticipare dall'appellante, sono posti a carico della _____, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili. 3. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il vicepresidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.